

Procedimento civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27048 del 19/12/2014

Proroga del termine che scade di sabato - Applicabilità ai procedimenti pendenti al 1° marzo 2006 - Condizioni - Fattispecie.

La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006, ma anche a quelli già pendenti a tale data, in forza dell'art. 58, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che, tuttavia, non essendo una norma d'interpretazione autentica, dispone solo per l'avvenire, e, quindi, opera limitatamente ai termini in scadenza dopo la sua entrata in vigore, il 4 luglio 2009, e non a quelli che, a tale data, risultino già scaduti. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha dichiarato inammissibile l'appello relativamente ad un procedimento instaurato antecedentemente al 1° marzo 2006, poiché il termine perentorio di trenta giorni, di cui all'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, era scaduto prima del 4 luglio 2009).

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27048 del 19/12/2014